



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n° 712

Prot. _____ del 07 / 09 / 2026

OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA NAZIONALE SAN GREGORIO DAL 10/09/2026 al 29/09/2026

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione inoltrata dal signor Ramiro Antonino in qualità di tecnico incaricato dal signor Latella Aurelio, amministratore del condominio "Torricelli" P.E.C.: antonino.ramiro@pec.it; acquisita da questo ufficio con Prot. 07/09/2026.0223779. E con cui si richiede l'adozione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta in via Nazionale San Gregorio per i lavori di ristrutturazione facciate immobile;

Vista l'autorizzazione SUAP n. 155281/2026 del comune di Reggio Calabria;

Vista la planimetria allegata a firma del tecnico incaricato e parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

dal 10/09/2026 al 29/09/2026 dalle ore 06:00 alle ore 18:00

in via Nazionale San Gregorio, all'altezza del civico 1667 e per come rappresentato in planimetria allegata alla richiesta

- il divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata ambo i lati;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;
- l'interdizione alla circolazione pedonale sul marciapiede lato monte;
- l'apposizione della segnaletica;
- il limite di velocità a 20 km/h;

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza che sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della ditta richiedente.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta richiedente dovrà:

- predisporre e prevedere opportuni percorsi pedonali protetti sull'altro lato del marciapiede nei tratti interdetti alla circolazione pedonale o consentire il transito pedonale previa sospensione delle lavorazioni;
- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale;
- collocare in opera e mantenere a proprie cure e spese la segnaletica prevista dal presente provvedimento;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it; la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate ed, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 07-09-2026

Il Tecnico Istruttore
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Daniela Cutrupi

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco